



REPUBBLICA DI SAN MARINO

SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Progetto di legge
“Modifica alla legge 22 luglio 2009 n. 101- Disposizioni in materia di rilascio di
passaporto diplomatico e di passaporto di servizio”

Art. 1

All'articolo 2, comma 1 della legge 22 luglio 2009 n. 101, dopo la lettera g) è aggiunto quanto segue:

“h) i rappresentanti consolari presso le sedi consolari, ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, ed i rispettivi consorti. Il passaporto diplomatico avrà validità due anni, corrispondenti alla durata della convenzione da essi sottoscritta.”

Art. 2

L'art. 3, comma 1 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Agenti Diplomatici ed i rappresentanti consolari potranno utilizzare il passaporto diplomatico soltanto quando gli stessi si trovino a viaggiare per motivi inerenti alla propria carica o all'incarico loro conferito. Di ciò dovrà essere data comunicazione scritta al Segretario di Stato per gli Affari Esteri.”

Art. 3

L'art. 4, comma 2 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“Il passaporto diplomatico, anche se non scaduto, è revocato su decisione del Segretario di Stato per gli Affari Esteri ai coniugi dei titolari di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) e h), in caso in caso di provvedimento di separazione ovvero di pronuncia di nullità del matrimonio ovvero di sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.”

Art. 4

L'articolo 4, comma 3 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è sostituito dal seguente:

“Ai rappresentanti diplomatici a disposizione il passaporto diplomatico verrà rilasciato dopo la firma della Convenzione con la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri.”



REPUBBLICA DI SAN MARINO
SEGRETERIA DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Art. 5

Dopo il comma 3 dell'art. 6 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è inserito il seguente comma:

“4. Ai rappresentanti consolari presso le sedi consolari, nominati ai sensi della Legge 19 aprile 1979 n. 13, in servizio effettivo presso Ambasciate e Consolati, il passaporto diplomatico verrà rilasciato dopo l'accettazione formale da parte del Paese di accredito.”

Art. 6

All'art. 7 comma 1 della legge 22 luglio 2009 n. 101 è soppressa la lettera d).

Art. 7

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.